

Residenza fiscale e scambio d'informazioni: utilizzabilità dei dati disponibili

Un approfondimento circa le attività investigative intraprese dall'Amministrazione finanziaria Italiana alla luce dei primi effetti dello scambio d'informazioni



Gianmaria Favaloro
Dottore Commercialista in Milano,
Research Fellow, Working Party on Tax & Legal Matters



Alessio Spitaleri
Dottore Commercialista in Bolzano,
Research Fellow, Working Party on Tax & Legal Matters

La residenza fiscale delle persone fisiche rappresenta il requisito fondamentale alla base delle diverse forme di scambio d'informazioni (su richiesta, spontaneo e automatico). Difatti, l'efficacia dell'azione di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale transnazionale è subordinata alla corretta identificazione dello status del singolo contribuente da cui dipende la definitiva determinazione delle giurisdizioni interessate dallo scambio stesso. In tal senso, l'eventuale trasmissione delle informazioni ad un Paese non legittimato ad esercitare la propria potestà impositiva sui redditi e gli assets di un individuo non adeguatamente identificato, oltre ad identificare possibili lesioni dei diritti fondamentali del contribuente, vanificherebbe l'utilità delle informazioni trasferite. A tal proposito, all'interno del presente contributo, verranno illustrati i principali strumenti tecnici e normativi a disposizione delle autorità italiane volti all'implementazione di attività di monitoraggio sempre più complete – seppur con alcuni limiti oggettivi – in merito alle singole fattispecie che potrebbero portare all'integrazione di uno dei requisiti di residenza fiscale secondo la normativa domestica. In particolare, le azioni intraprese dall'Amministrazione finanziaria a seguito dello scambio dei diversi bulk d'informazioni se è vero che, da una parte, hanno confermato la svolta cooperativa del rapporto tra fisco e contribuente, dall'altra, sembrano identificare una scarsa integrazione tra i dati rinvenuti dallo scambio e le altre informazioni a disposizione delle autorità domestiche.

I. La residenza fiscale in Italia: disciplina ed evoluzioni giurisprudenziali	215
II. Il trasferimento della residenza: le attività investigative poste in essere dall'Amministrazione finanziaria	217
III. Il rafforzamento delle attività investigative svolte dall'Amministrazione finanziaria: le liste selettive AIRE	218
IV. Le attività di indagine e quelle istruttorie a seguito di scambio d'informazioni: situazione attuale e possibili sviluppi	219
V. Conclusioni	222

I. La residenza fiscale in Italia: disciplina ed evoluzioni giurisprudenziali

La residenza fiscale, come noto, rappresenta uno dei principi fondanti dell'intera disciplina tributaria in materia di imposte dirette. Difatti, proprio sulla base di tale principio, un soggetto fiscalmente residente in Italia sarà tenuto a versare le imposte sui redditi ovunque prodotti (cd. "worldwide taxation principle") ai sensi del primo comma dell'art. 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

In particolare, ai fini della presente analisi, risulta anzitutto utile ricordare che un individuo ("persona fisica") si qualifica come soggetto fiscalmente residente in Italia – a norma dell'art. 2 comma 2 TUIR – qualora per la maggior parte del periodo di imposta (i.e. 183/184 giorni nel corso dell'anno solare):

- risulti iscritto nelle anagrafi della popolazione residente (criterio di natura formale); oppure
- abbia nel territorio dello Stato il domicilio a norma dell'art. 43 comma 1 del codice civile (c.c.) (criterio di natura sostanziale); oppure
- abbia nel territorio dello Stato la residenza a norma dell'art. 43 comma 2 del c.c. (criterio di natura sostanziale).

Tali criteri, come riportato all'interno della Circolare Ministeriale (C.M.) n. 304 del 2 febbraio 1997, configurano condizioni alternative e non concorrenti tra loro. Pertanto, se è vero che un soggetto è qualificabile come "fiscalmente residente" in Italia per il solo fatto di risultare iscritto all'Anagrafe della popolazione residente (APR/ANPR)^[1] – anche a prescindere dalla verifica fattuale dell'effettiva presenza del domicilio o residenza in Italia – è altrettanto vero che la cancellazione dall'APR/ANPR – e contestuale iscrizione (per i soli cittadini italiani) all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) – non è condizione sufficiente affinché lo stesso possa essere considerato come soggetto non-fiscalmente residente

[1] Cassazione Civile, Sez. I, n. 1215 del 6 febbraio 1998.

in Italia[2]. Sul punto, la Corte di Cassazione[3], ha più volte affermato, infatti, che al fine di escludere la residenza fiscale in Italia di un contribuente non basta la sua iscrizione all'AIRE, ovvero la sua cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente, ma è necessario che lo stesso non abbia in Italia né la residenza né il domicilio.

Tale principio è stato recentemente ribadito dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate che, rispondendo ad un'istanza di interpello presentata da un cittadino italiano iscritto all'AIRE trasferitosi in Lussemburgo con contratto di lavoro dipendente, ha affermato che le circostanze rappresentate dall'istante – ovvero famiglia residente in Italia e contratto di affitto (e utenze) dell'immobile in uso ai familiari intestato a suo nome – potrebbero indurre a ritenere che lo stesso abbia in Italia il proprio domicilio ai sensi dell'art. 43 c.c., inteso come il luogo in cui una persona, a prescindere dalla reale presenza fisica del soggetto, poiché ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi[4]. Tuttavia, si segnala che la Corte di Cassazione – all'interno della sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015[5] – ha recentemente abbandonato il tradizionale orientamento interpretativo affermando che, in tema di domicilio, *“le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale venendo in rilievo solo unitamente ad altri probatori criteri che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento”*.

Venendo ai principi di natura convenzionale, l'art. 4 del Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE) prevede dei criteri identificativi della residenza fiscale, applicabili ai soggetti residenti in almeno uno dei due Stati contraenti, al fine di risolvere eventuali casi di doppia residenza (secondo le disposizioni della singola normativa domestica)[6]. In particolare, l'art. 4 par. 2 M-OCSE identifica le cd. *“tie breaker rules”* (cd. *“criteri a cascata”*) volte all'attribuzione della residenza – ai fini pattizi – in un solo Stato contraente. Tali criteri, in ordine gerarchico, sono:

- a) l'abitazione permanente;
- b) il centro degli interessi vitali ed economici;
- c) il soggiorno abituale;
- d) la nazionalità.

Qualora i suddetti criteri non consentano di attribuire la residenza ad uno Stato contraente, le autorità competenti degli

[2] Criteri richiamati, da ultimo, sia dall'Agenzia delle Entrate all'interno della Circolare n. 17/E 2017 (in cui l'Autorità ha assunto una posizione di *“chiusura”* – seppur con specifiche considerazioni in merito all'applicabilità del cd. *“Regime dei Lavoratori Impatriati”* – in merito al dato formale dell'iscrizione all'APR/ANPR) sia dalla Guardia di finanza all'interno della Circolare n. 01/2018 (Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, vol. III, parte V, cap. 11, par. 4).

[3] *Ex multis*, Cassazione Civile, Sez. V, n. 12311 del 15 giugno 2016, Cassazione civile, Sez. V, n. 13803 del 7 novembre 2001.

[4] Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta n. 25 del 4 ottobre 2018.

[5] Principio poi successivamente richiamato dalla stessa Cassazione Civile, Sez. V, n. 32992 del 20 dicembre 2018.

[6] Si ricorda che, a norma dell'art. 4 par. 1 M-OCSE, *“l'espressione Residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, residenza, sede di direzione o di ogni criterio di natura analoga”*.

Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo, così da limitare le ipotesi di doppia residenza e di doppia imposizione. Pertanto, in caso di contenzioso, appare sempre e comunque utile invocare la presenza di una (eventuale) Convenzione contro le doppie imposizioni (CDI) al fine far prevalere la cd. *“residenza di fatto”*[7] e dirimere i casi di doppia residenza. Sul punto, con cauto ottimismo, si evidenzia che la recente giurisprudenza[8] della Corte di Cassazione ha affermato, in applicazione delle citate *tie breaker rules* di natura convenzionale, la prevalenza del centro degli interessi vitali ed economici (nel Paese estero) sul requisito formale dell'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente, distaccandosi, in tal senso, dal consolidato orientamento formalistico[9].

In aggiunta, appare utile evidenziare che, a seguito delle recenti modifiche approvate all'interno dell'art. 5 del D.L. n. 34/2019 (cd. *“Decreto Crescita”*)[10], il Governo italiano sembra aver riconosciuto la possibilità – per i cittadini Italiani – di integrare il requisito di non-residenza invocando le richiamate disposizioni di matrice convenzionale (i.e. producendo un certificato di residenza fiscale nel Paese estero ex art. 4 M-OCSE) in luogo del requisito formale di iscrizione all'AIRE. In particolare, nonostante il fatto che – ad oggi – la suddetta *“deroga AIRE”* risulta applicabile ai soli fini del *“Regime dei Lavoratori Impatriati”*, è di tutta evidenza che siffatte disposizioni – in attesa di possibili modifiche in sede di conversione del Decreto Legge[11], nonché di appositi chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria – risulteranno particolarmente interessanti per tutti i cittadini Italiani stabilmente residenti all'estero ma non iscritti all'AIRE.

Da ultimo, con riferimento ai possibili effetti derivanti dal trasferimento della residenza (anche fiscale) da un Paese ad un altro, dovranno applicarsi – in ogni caso – le regole di determinazione della residenza previste dalla disciplina domestica dei Paesi interessati (così come previsto, tra l'altro, dal richiamato art. 4 par. 1 M-OCSE). Difatti, in caso di trasferimento della residenza da un Paese estero all'Italia, il soggetto potrà

[7] Cfr. Gruppo di studio *“Resident non Domiciled”* presso l'ODCEC di Milano, Documento di Studio 1/2017, par. 3.

[8] Cassazione Civile, Sez. V, n. 32992 del 20 dicembre 2018. In particolare, la Corte ha affrontato il caso di un soggetto iscritto all'APR/ANPR, residente in Romania dove, assieme ad uno dei figli, gestiva un'attività imprenditoriale ma con il resto della famiglia residente in Italia. In tal caso la Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) (sentenza n. 45/02/2011 della C.T.R. Emilia Romagna) aveva individuato, sulla base di una valutazione globale, congruamente motivata – ovvero che ha tenuto conto sia dei legami personali, sia di quelli professionali – che il criterio del cd. *“centro di interessi economici e vitali”* fosse integrato in Romania. La Cassazione ha dunque confermato la bontà del giudicato della C.T.R. ribadendo il principio per cui il centro degli interessi vitali va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione degli interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile ai terzi e ribadendo che le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale.

[9] Si ricorda che la Corte di Cassazione, già all'interno della citata Sentenza n. 1215 del 1998, aveva affermato che il principio secondo il quale l'iscrizione nell'APR/ANPR deve ritenersi, in materia fiscale, un dato preclusivo di ogni ulteriore accertamento ai fini della individuazione del soggetto passivo.

[10] Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 1° maggio 2019.

[11] Ad opera del Parlamento italiano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del D.L. in Gazzetta Ufficiale.

essere considerato fiscalmente residente in Italia solamente nel caso in cui:

- il trasferimento avvenga nella “prima metà” dell’anno; e
- si verifichi almeno una delle condizioni di cui all’art. 2 TUIR, per la maggior parte del periodo d’imposta.

Si ricorda, infine, che alcune CDI, tra cui quella in forza tra Italia e Svizzera (art. 4 par. 4 CDI CH-I; RS 0.672.945.41), prevedono un’apposita clausola di frazionamento del periodo d’imposta ove, in corso d’anno, avvenga un trasferimento della residenza (cd. “*split year*”). In proposito, la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che tale regola non incide sulla definizione convenzionale di soggetto residente, né può integrare la definizione domestica di residenza cui fa rinvio l’art. 4 par. 1 M-OCSE, ma è ammessa ai soli fini del successivo paragrafo 2, per risolvere i casi di doppia residenza fiscale^[12]. In pratica, in caso di trasferimento di una persona fisica dalla Svizzera in Italia, il criterio del frazionamento del periodo d’imposta si applica esclusivamente nel caso in cui il trasferimento avviene appunto nella prima parte del periodo d’imposta. In tal caso, verificandosi un’ipotesi di doppia residenza per la prima parte dell’anno (e cioè tra il 1° gennaio e la data del trasferimento), potrà essere invocata la clausola dello *split year* e il soggetto sarà considerato fiscalmente residente in Italia solamente a partire dalla data di effettivo trasferimento.

II. Il trasferimento della residenza: le attività investigative poste in essere dall’Amministrazione finanziaria

Per “spogliarsi” della propria residenza fiscale in Italia – e, di conseguenza, assolvere agli obblighi fiscali sui soli redditi (eventualmente) prodotti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 23 TUIR (cd. criterio di tassazione “alla fonte”) – un cittadino italiano è tenuto, anzitutto, ad iscriversi all’AIRE cancellandosi, contestualmente e automaticamente, dall’APR/ANPR^[13].

Secondo quanto stabilito dalla Legge (L.) n. 470/1988 e dalla prassi operativa, si ricorda che l’iscrizione all’AIRE potrebbe risultare effettiva in momenti diversi, in base alla procedura seguita^[14]:

- *iscrizione effettuata presso gli uffici dell’ultimo Comune italiano di residenza*: la decorrenza dell’iscrizione è immediata e vi sarà una successiva comunicazione alla Rappresentanza Consolare presente nel nuovo Paese di residenza;
- *iscrizione effettuata direttamente presso gli uffici della Rappresentanza Consolare presente nel nuovo Paese di residenza*: la decorrenza sarà dal giorno della comunicazione di

avvenuta iscrizione – a cura dell’ufficio stesso – all’ultimo Comune italiano di residenza del soggetto interessato. In questo caso la comunicazione dovrà avvenire entro 180 giorni dall’avvenuta iscrizione, con conseguenti rischi in termini di mantenimento della residenza fiscale in Italia per un ulteriore periodo d’imposta.

Pertanto, l’iscrizione all’AIRE, da una parte, costituisce il principale requisito formale^[15] – necessario ma non sufficiente – per comprovare il proprio *status* di non residente nel territorio dello Stato, dall’altra, risulta strumentale per il monitoraggio dei contribuenti italiani che lasciano l’Italia e per la verifica dell’effettività del trasferimento all’estero^[16].

Sul tema, già la richiamata C.M. n. 304/1997 chiariva in primo luogo che “*la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente e l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova [...]*” e forniva in proposito indicazioni operative in merito alle attività investigative (cfr. punto 4 della citata C.M.) volte ad individuare “*i presupposti per l’imposizione in Italia*” – la residenza o il domicilio – ed accertare “*i redditi sottratti a tassazione*”. L’attività di verifica degli uffici e degli organi di polizia tributaria è tuttora volta ad individuare gli elementi di fatto che possono ricondurre in Italia:

- la residenza, intesa come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale^[17]; oppure
- il domicilio, inteso come il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi^[18].

Al fine di agevolare l’attività di controllo del trasferimento all’estero della residenza fiscale dei cittadini italiani e contrastare fattispecie di evasione fiscale, era stato stabilito che – a norma dell’art. 83, comma 16 e 17, del Decreto Legge (D.L.) n. 112/2008 – a partire dalla data della richiesta d’iscrizione all’AIRE, il Comune italiano di residenza del soggetto interessato dovesse:

^[15] Già la citata C.M. n. 304/1997 a commento dell’art. 2 TUIR chiariva che “*dal dettato testuale della norma emerge chiaramente che i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti: sarà pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia*”.

^[16] MARCO PIAZZA/GIANMARIA FAVALORO/ALESSIO SPITALERI, Liste selettive AIRE, anagrafe tributaria e scambio d’informazioni: il fisco insegue gli italiani all’estero, in: *Fiscalità e Commercio Internazionale*, n. 6/2017.

^[17] Sulla base della C.M. n. 304/1997 “[*l*]a residenza determinata dalla volontaria dimora abituale di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia il fatto soggettivo della volontà di rimanervi [...]”. L’abitudine di dimora permane qualora il soggetto lavori o svolga altre attività al di fuori del comune di residenza (del territorio dello Stato), purché conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e mostri l’intenzione di mantenersi al centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.

^[18] La locuzione “affari ed interessi” “*deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo dei rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari*” (cfr. C.M. n. 304/1997). Sul punto la richiamata Sentenza della Corte di Cassazione n. 6501/2015 ha stabilito che nell’individuazione “*le relazioni affettive e familiari non hanno una rilevanza prioritaria rispetto agli interessi di natura economico-patrimoniale*”.

^[12] Cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 471/E del 3 dicembre 2008.

^[13] Il requisito dell’iscrizione all’APR/ANPR configura, secondo giurisprudenza maggioritaria una presunzione assoluta di residenza fiscale (*ex multis*, Cassazione n. 16634/2018).

^[14] Il termine di 180 giorni, a seconda del periodo dell’anno in cui viene effettuata l’iscrizione, potrebbe comportare la residenza fiscale dei soggetti interessati in quanto, come noto, ai sensi dell’art. 2 comma 2 TUIR, “*si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile*”.

- *entro i sei mesi successivi*: confermare all'Agenzia delle Entrate l'effettiva cessazione della residenza all'interno dei confini del territorio nazionale da parte del richiedente;
- *per il triennio successivo*: vigilare, unitamente all'Agenzia delle Entrate, circa l'effettiva cessazione. In questo caso – come sottolineato dallo stesso art. 83, comma 17, D.L. n. 112/2008 l'attività dei Comuni è stata incentivata grazie al riconoscimento di una quota pari al 30% – oggi 100%^[19] – delle eventuali maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo (art. 1, comma 1, D.L. n. 203/2005).

Merita un cenno la previsione di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, TUIR ai sensi del quale si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente (i.e. iscritti all'AIRE) e trasferiti in Stati o territori individuati nella cd. *black list* di cui al Decreto Ministeriale (D.M.) del 4 maggio 1999 che, ad oggi, comprende ancora la Svizzera. Da un punto di vista pratico la locuzione “*salvo prova contraria*” addossa al cittadino italiano emigrato l'onere di dimostrare l'effettività della propria residenza estera utilizzando qualsiasi mezzo di prova di natura documentale^[20] volto a dimostrare la sussistenza di una dimora abituale oppure del centro degli interessi vitali (domicilio) nel Paese *black list*^[21].

III. Il rafforzamento delle attività investigative svolte dall'Amministrazione finanziaria: le liste selettive AIRE

Con l'introduzione dei commi 17-*bis* e 17-*ter* all'art. 83 D.L. n. 112/2008 – inseriti (non a caso) in calce alle disposizioni in materia di riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (cd. “*voluntary disclosure*”) di cui al D.L. n. 193/2016 – il legislatore italiano ha rafforzato i presidi di monitoraggio obbligando i Comuni a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai soggetti che hanno richiesto l'iscrizione all'AIRE ai fini della “*formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie ed investimenti patrimoniali esteri non dichiarati*” in modo tale da:

[19] D.L. n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011), come modificato dal D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016), ha disposto (con l'art. 1, comma 12-*bis*) che “[a]l fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2019, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento” anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.

[20] *Ex multis*, Cassazione Civile, Sez. V, n. 19410 del 21 giugno 2018.

[21] Come riportato dall'Agenzia delle Entrate all'interno della Circolare n. 140/E del 24 giugno 1999, dovrà essere dimostrata (a titolo esemplificativo): (i) la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare; (ii) l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero; (iii) lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità; (iv) la stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione; (v) fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero; (vi) la movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero e da e per l'Italia; (vii) l'eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese d'immigrazione; (viii) l'assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.; (ix) la mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.

- accertare l'effettività della residenza fiscale estera del soggetto iscritto all'AIRE;
- verificare che non sussistano elementi tali da ricondurre in Italia la residenza e/o il domicilio del soggetto iscritto all'AIRE; e (qualora sussistano);
- accertare i redditi di fonte estera prodotti dal soggetto auto-dichiaratosi non residente.

Con la pubblicazione del Provvedimento n. 43999/2017, l'Agenzia delle Entrate ha stilato uno specifico elenco di criteri oggettivi finalizzati alla redazione di apposite liste selettive che dovrebbero portare, auspicabilmente (ed unitamente all'implementazione dell'ANPR), all'individuazione dei soggetti che si sono serviti dell'iscrizione all'AIRE al fine di sottrarsi, illegittimamente, alla tassazione in Italia su base mondiale.

I “campanelli d'allarme” che potrebbero portare all'identificazione di situazioni sospette circa l'effettività della residenza fiscale estera dei soggetti iscritti all'AIRE sono stati individuati come segue^[22]:

- residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal D.M. del 4 maggio 1999^[23];
- movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale di cui al D.L. n. 167/1990;
- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle amministrazioni fiscali estere nell'ambito di direttive europee e di accordi di scambio automatico d'informazioni;
- residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente (cd. “centro degli interessi vitali”);
- atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di partita IVA attiva;
- rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di cariche sociali;
- versamento di contributi per collaboratori domestici;
- informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), comunicate ai sensi dell'art. 21 D.L. n. 78/2010 nonché ai sensi del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 127/2015.

[22] Il Provvedimento specifica inoltre che nella predisposizione delle liste selettive si terrà conto di tutti gli espatriati regolarmente iscritti all'AIRE a partire dal 1° gennaio 2010 e, soprattutto, dell'eventuale mancata presentazione di istanze di *voluntary disclosure*. Tale precisazione appare come l'ennesimo invito ad accedere – ove possibile – all'istituto del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione anticipando le future campagne di controlli promosse dall'Amministrazione finanziaria. L'invito pare rivolto in particolare ai soggetti che, non avendo aderito a nessuna delle edizioni della *voluntary disclosure*, hanno optato per il trasferimento all'estero della residenza fiscale prima dell'entrata in vigore degli accordi per lo scambio d'informazioni su richiesta stipulati con diversi Paesi, tra i quali si segnalano la Svizzera, il Principato di Monaco e il Principato del Lichtenstein.

[23] Nota bene: dinamica rilevante ai fini delle richiamate previsioni di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, TUIR.

Scorrendo i diversi criteri selettivi si nota immediatamente che qualunque soggetto iscritto all'AIRE potrebbe cadere in una o più delle casistiche riportate nonostante l'effettività della propria residenza all'estero.

In particolare, se è vero che la presenza di chiari criteri oggettivi di riferimento potrebbe configurare un vantaggio in capo al contribuente – almeno in termini di valutazione *ex ante* – in caso d'iscrizione all'AIRE; è altrettanto vero che vi sono evidenti rischi in capo ad un espatriato "autentico" che mantiene (legittimamente ed in modo del tutto trasparente) dei collegamenti più o meno diretti con il Bel Paese: la mera applicazione di tali criteri potrebbe dunque vanificare l'efficacia dell'azione di contrasto andando ad individuare molti espatriati effettivamente residenti all'estero (cfr. esempio riportato alla Figura 1).

Figura 1: Esempio



IV. Le attività di indagine e quelle istruttorie a seguito di scambio d'informazioni: situazione attuale e possibili sviluppi

Con specifico riferimento alle informazioni di cui alle liste selettive AIRE, il tenore letterale della norma nonché le indicazioni contenute nel richiamato Provvedimento, non possono che guidare l'Amministrazione finanziaria alla trasmissione di inviti e questionari (*ex art.* 32 D.P.R. n. 600/1973). Non pare, infatti, possibile che l'identificazione di un soggetto iscritto all'AIRE nelle predette liste possa costituire *sic et simpliciter* motivo di notifica di un avviso di accertamento.

Ad oggi, l'Amministrazione finanziaria, sulla base delle informazioni raccolte dall'estero grazie alle molteplici forme di scambio d'informazioni (spontaneo, su richiesta e automatico), ha avviato delle attività di indagine e/o istruttorie trasmettendo:

- le cd. lettere di *compliance* (di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 299737 del 21 dicembre 2017); oppure
- degli inviti o dei questionari *ex art.* 32 D.P.R. n. 600/1973 (a seguito di scambio d'informazioni).

Con riferimento alla prima fattispecie, l'Agenzia delle Entrate – all'interno del richiamato Provvedimento n. 299737/2017 – forte delle informazioni ottenute dallo scambio con le autorità fiscali estere^[25], ha invitato – attraverso l'invio delle cd. lettere di *compliance* – a sanare le eventuali irregolarità dichiarative mediante il ricorso allo strumento del ravvedimento operoso^[26] promuovendo il cd. "adempimento spontaneo"^[27]. Tali lettere sono state inviate "a specifici contribuenti per i quali sono emerse possibili anomalie dichiarative per l'anno d'imposta 2016, a seguito dell'analisi dei dati ricevuti da parte delle amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico d'informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS)"^[28]: sembrano dunque essere frutto unicamente dell'input ricevuto in merito

È inoltre previsto che tali liste possano essere integrate con altre informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e che assumono rilevanza in quanto indicatori di effettiva permanenza in Italia, tra cui: assicurazioni, fondi di previdenza, iscrizione in albi, contratti di *leasing* e noleggio.

A tal proposito si ricorda che la vera sfida tecnica, oltre agli aspetti di natura normativa, è rappresentata (cfr. Figura 2):

- dall'effettiva entrata in vigore dell'ANPR;
- dall'integrazione delle diverse informazioni disponibili con quelle già presenti all'interno dell'Anagrafe Tributaria (istituita dal Decreto del Presidente della Repubblica [D.P.R.] n. 605/1973);
- dall'integrazione dei *bulk* d'informazioni rinvenibili grazie alla definitiva entrata in vigore dei diversi accordi in materia di scambio automatico d'informazioni^[24].

[24] DAC, FATCA e CRS così come richiamati, tra l'altro, all'interno del Provvedimento n. 43999/2017.


[25] L'Agenzia delle Entrate può contare sulle informazioni trasmesse da ben 103 giurisdizioni estere che hanno aderito al CRS. Sul punto si veda il Decreto del 29 gennaio 2019 "Modifica degli allegati B e D al Decreto 28 dicembre 2015, in materia di scambio automatico obbligatorio d'informazioni nel settore fiscale", pubbl. in: G.U. del 2 febbraio 2019.

[26] Ovvero "beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse" e non "ad un quinto del minimo" così come previsto dall'art. 13 comma 1 lett. b-quater D.Lgs. n. 472/1997 in caso di "regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

[27] Così come definito dall'art. 1, commi da 634 a 636, L. n. 190/2014 (cd. "Legge di stabilità" per l'anno 2015).

[28] Il perimetro dello scambio automatico d'informazioni comprende le disposizioni di cui all'"art. 8, paragrafo 3 bis, della DAC2 (Direttiva del Consiglio 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE) [che] dispone che gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari. Il Common Reporting Standard, elaborato dall'OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE" (cfr. Provvedimento n. 299737/2017). In aggiunta, si segnala sin d'ora il mancato richiamo delle disposizioni FATCA ad ulteriore conferma delle ormai note asimmetrie in merito alla reciprocità delle informazioni scambiate tra l'Amministrazione finanziaria Italiana e quella degli Stati Uniti d'America.

Figura 2: Integrazione delle informazioni disponibili



all'identità dei contribuenti in possesso di consistenze (e redditi) di natura finanziaria in una giurisdizione partecipante allo scambio, più che da informazioni precise riguardanti l'effettivo ammontare delle consistenze (potenzialmente) non dichiarate come precedentemente accaduto con riferimento alle comunicazioni di cui al Provvedimento n. 100892 del 24 giugno 2016 relative a (determinati) redditi di fonte domestica[29]. Gli eventuali errori e/o omissioni a livello dichiarativo sono così rimaste "possibili" (e non "certe") agli occhi del Fisco, proprio per via della mancata possibilità – almeno ad oggi – di integrare automaticamente le informazioni CRS con gli altri dati presenti all'interno dell'Anagrafe Tributaria. In particolare, è di tutta evidenza che le suddette anomalie dichiarative difficilmente si renderanno rilevabili "automaticamente" anche e

soprattutto a causa della mancata istituzione di quadri RW "CRS Compliant".

Pertanto, considerando la genericità delle comunicazioni, tutti i contribuenti in possesso di *assets* esteri rilevanti ai fini CRS e detenuti in un Paese "early adopter" potrebbero risultare destinatari di una lettera di *compliance* ai fini RW. Una modalità di intervento che – seppur volta all'individuazione dei soggetti che non hanno aderito alle procedure di collaborazione volontaria – potrebbe identificare una sorta di *fishing expedition* "ribaltata"[30] in quanto l'Amministrazione finanziaria, sfruttando la precisione dei dati relativi alle identità dei singoli contribuenti titolari di consistenze all'estero, elabora richieste d'informazioni del tutto generiche in merito alle possibili anomalie dichiarative.

Infine, venendo agli aspetti di natura pratica, il contribuente destinatario di una lettera di *compliance*, in linea di principio, potrà[31]:

- trascurare la comunicazione;
- chiedere alla Direzione Provinciale competente ulteriori

[29] "Informazioni riguardanti possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi: (i) redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario; (ii) redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR; (iii) assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR; (iv) redditi di partecipazione ex artt. 4, 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all'art. 116 del TUIR; (v) redditi diversi, ex art. 67 del TUIR; (vi) redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all'art. 53, c. 2, del TUIR; (vii) redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR; (viii) redditi d'impresa con riguardo alle rate annuali di plusvalenze/sopravvenienze attive, di cui agli artt. 86 e 88 del TUIR". Ovvero relative ad informazioni rinvenienti, anzitutto, dai dati presenti in Anagrafe Tributaria con particolare riferimento ai redditi percepiti e alle informazioni inviate telematicamente all'Amministrazione finanziaria.

[30] Definite come "ribaltate" nella misura in cui le *fishing expedition* – così come intese ai fini dello scambio d'informazioni su richiesta di matrice convenzionale – configurano richieste d'informazioni generalizzate rivolte ad intere categorie di contribuenti aventi finalità esplorativa più che ispettiva (in quanto prive di un nesso chiaro con un'attività d'indagine e/o accertamento).

[31] MARCO PIAZZA, Lettere sulle attività estere «vizzate» da dati indebiti, in: Il Sole 24 Ore, 25 gennaio 2018.

informazioni per individuare l'investimento oggetto di segnalazione;

- dare all'Agenzia delle Entrate l'informazione che giustifica la mancata compilazione del quadro RW, ossia che le attività sono amministrare da un intermediario finanziario italiano[32].

Chiaramente tale ultima soluzione, ricorrendone il caso, appare preferibile in quanto permetterebbe di fare immediata chiarezza circa l'anomalia derivante dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi disponibili in capo all'Amministrazione finanziaria mediante l'utilizzo di strumenti informatici[33].

Per completezza, si segnala, che – ad oggi – non è stato pubblicato alcun analogo provvedimento volto a favorire l'adempimento spontaneo in merito "possibili anomalie dichiarative" relative all'anno d'imposta 2017. Circostanza, quest'ultima, che potrebbe sottintendere un cambio di approccio da parte delle autorità che, raffinate le tecniche di raccolta e analisi dei dati, potrebbero procedere direttamente all'invio di inviti o questionari (anche relativi a fattispecie rinvenienti dallo scambio automatico d'informazioni).

L'invio di inviti o questionari ex art. 32 D.P.R. n. 600/73, ovvero la seconda possibile tipologia di attività d'indagine intrapresa dall'Amministrazione finanziaria, rappresenta invece l'inizio di una vera e propria attività istruttoria sulla base, in particolare, delle informazioni di cui allo scambio spontaneo d'informazioni di matrice convenzionale[34] e/o eurounitaria[35].

Difatti, le richieste di chiarimenti riguardano particolari categorie di redditi ritenuti cruciali ai fini dell'individuazione di potenziali fattispecie evasive oltrefrontiera quali: canoni di locazione, dividendi, interessi, *royalties*, compensi ad amministratori, gettoni di presenza, compensi ad artisti e sportivi, remunerazioni di lavoro autonomo, compensi per consulenze aziendali, provvigioni e pagamenti analoghi e qualsiasi altro reddito[36]. Pertanto, considerando sia la tipologia d'informa-

[32] In tal senso, ci si attendeva che i rapporti esteri intestati – ad esempio – a società fiduciarie residenti in Italia (intese come "financial institution" ai fini CRS) per conto dei loro clienti non sarebbero stati oggetto di alcuna segnalazione da parte degli intermediari esteri proprio perché, in linea di principio, non dovrebbero essere considerate quali *reportable person* ai fini dello scambio (cfr. OCSE, Standard for Automatic Exchange of Financial in Tax Matters, Implementation Handbook, II° ed., Parigi, 2018, par. 137). Tuttavia – nonostante sia giusto sottolineare la possibile emersione di qualche criticità aggiuntiva in caso di mandati fiduciarie senza intestazione (cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 61/E del 31 maggio 2011) – è accaduto che molti intermediari esteri hanno comunicato le identità dei titolari effettivi dei rapporti intestati, per loro conto, a intermediari finanziari italiani (i.e. banche e società fiduciarie) causando il riscontro di anomalie, in molti casi, inesistenti. Si segnalano in particolar modo casi riguardanti: polizze vita, quote di fondi comuni d'investimento e azioni o quote di società estere.

[33] L'art. 16-*quater* D.L. n. 119/2018 ha esteso alla Guardia di finanza la facoltà – già prevista per l'Agenzia delle Entrate – di accedere alle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari "rafforzato".

[34] Secondo le disposizioni sull'assistenza amministrativa in materia fiscale, di regola, disciplinate all'art. 26 delle singole CDI.

[35] Secondo le disposizioni di cui all'art. 9 della Direttiva 2011/16/UE (cd. "DAC").

[36] Cfr. ad esempio l'Accordo amministrativo tra il Ministero delle Finanze

zioni nonché la volontarietà e reciprocità dello scambio, è di tutta evidenza che le richieste di chiarimenti hanno assunto carattere istruttorio in quanto sostenute da sufficienti motivazioni a norma dell'art. 32 D.P.R. n. 600/73.

Tuttavia, nonostante il carattere di specificità dei dati alla base di un invito o questionario, le richieste non si limitano a chiedere informazioni circa "dati, notizie e chiarimenti in relazione ai redditi percepiti all'estero con particolare riferimento alla loro natura, alla documentazione di riferimento nonché alla loro quantificazione ed alle ragioni per cui non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia", ma estendono il proprio raggio di azione – in forza della rinnovata "sensibilità" da parte dell'Amministrazione finanziaria in materia di consistenze e redditi esteri (soprattutto *post voluntary disclosure*) – ad una serie generalizzata d'informazioni e documenti che vanno ben oltre lo specifico reddito di cui si è avuto notizia, come, a titolo esemplificativo, "estratti conto di tutte le relazioni bancarie detenute all'estero ovvero di ogni altra attività di natura finanziaria estera attraverso cui è stato possibile produrre redditi di fonte estera, a Lei intestati o comunque nella Sua disponibilità, detenuti all'estero per gli anni d'imposta a partire dalla loro costituzione".

Tali inviti sono dunque caratterizzati tanto da richieste sostenute da informazioni precise e facilmente verificabili dall'Amministrazione finanziaria (i.e. redditi non dichiarati), quanto da ulteriori richieste riguardanti la (possibile) presenza di disponibilità e redditi di natura finanziaria, le quali assumono carattere di genericità.

Tuttavia, in questo caso, un eventuale mancato riscontro o un riscontro parziale in seguito all'invio di un invito o questionario viene sanzionato con il "divieto di utilizzazione in sede amministrativa e processuale delle notizie ed i dati non adottati dal contribuente", oltre che alle sanzioni pecuniarie[37].

Considerando i possibili effetti della preclusione in discorso, il contribuente – nel caso in cui ne ricorrano le condizioni – potrebbe evidenziare che la richiesta di documentazione difetti del necessario requisito di specificità, richiamando a tal proposito quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che "in tema di accertamento tributario, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Sez. 6-5, n. 27069 del 27/12/2016; Sez. 6-5, n. 11765 del 26/05/2014)"[38].

della Repubblica Italiana ed il Ministero delle Finanze della Repubblica Ungherese per l'applicazione delle disposizioni sullo scambio d'informazioni previsto dalla CDI tra l'Italia e l'Ungheria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali.

[37] Si ricorda inoltre che la mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente e l'inottemperanza all'invito a comparire sono sanzionabili con un importo compreso tra 250 e 2'000 euro.

[38] Sul punto si veda GIANMARIA FAVALORO/GIORGIO INFRANCA, Questionari sui redditi esteri: risposte da valutare, in: Italia Oggi, 11 aprile 2018, p. 27.

Diversamente, infatti, si verificherebbe una violazione del principio del *nemo tenetur se detegere* – riconosciuto nell'ambito delle disposizioni relative al giusto processo di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) – secondo cui non può essere sanzionato il contribuente che si sottrae alla consegna di documenti facendo valere il suo diritto a non "auto-incriminarsi"^[39].

V. Conclusioni

Il tema della residenza fiscale rappresenta il punto di partenza fondamentale per identificare possibili pretese impositive, in capo alle singole giurisdizioni, a livello *cross-border*.

A seguito degli accordi internazionali per lo scambio d'informazioni sia le autorità fiscali che i singoli intermediari finanziari – nell'ambito delle procedure di *due diligence/know your customer* – giocano un ruolo decisivo circa l'individuazione della residenza fiscale del singolo contribuente, stimolandone – per certi versi – la *compliance*. Tuttavia, l'efficacia della suddetta attività di *due diligence* potrebbe essere compromessa, ad esempio:

- nei casi di doppia residenza: spesso risolti attraverso l'utilizzo di "autocertificazioni" di residenza che, come tali, sottintendono evidenti rischi in merito all'effettiva sussistenza della residenza fiscale in un'altra giurisdizione^[40];
- a causa dell'eventuale adesione a regimi speciali volti all'acquisizione della residenza o della cittadinanza in Paesi esteri sulla base di specifici investimenti: tema che avendo suscitato particolare attenzione proprio in seno all'OCSE ha portato all'individuazione di apposite FAQ volte alla prevenzione dell'abuso dei cd. "Residence and Citizenship by investment schemes"^[41].

Infine, per puntare a quello che sembra essere il vero obiettivo alla base dello scambio, ovvero l'utilizzabilità "automatica" delle informazioni disponibili, oltre ai potenziali limiti soggettivi sopra evidenziati (ovvero l'effettiva identificazione della residenza fiscale del contribuente), sussistono anche evidenti limiti oggettivi dovuti principalmente ai diversi criteri di formulazione dei dati CRS e dei dati inseriti nel quadro RW^[42], nonché evidenti ed ulteriori complicazioni in caso di rapporti in divisa estera^[43]. Inoltre, come spesso evidenziato in dottrina, si segnalano i possibili limiti "tecnologici" relativi alla reale integrazione delle diverse "banche dati" a disposizione dell'Amministrazione finanziaria anche e, soprattutto, da un punto di vista dell'*information technology* (IT).

[39] Sul punto si è espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), da ultimo con la decisione 5 aprile 2012, ricorso n. 11663/04, *Chambaz c. Switzerland*.

[40] A titolo di esempio si pensi al contribuente italiano che, autocertificando la sua residenza in un Paese estero, non considera (anche in buona fede) il fatto che, non essendosi mai iscritto all'AIRE (e, di conseguenza, cancellato dall'APR/ANPR), continua ad integrare, sempre e comunque, uno dei tre requisiti alternativi che portano all'identificazione della sua residenza fiscale in Italia.

[41] Cfr. OCSE, *Residence and citizenship by investment (CBI/RBI) schemes*, Parigi, novembre 2018.

[42] Ad es., il *mismatch* sistematico tra il saldo del conto detenuto presso una giurisdizione CRS *adopter* e il "valore medio" del medesimo conto corrente inserito nel quadro RW.

[43] Ulteriore *mismatch* a causa del possibile "effetto cambi".

Di conseguenza, al fine di potenziare l'efficacia delle attività di indagine intraprese dall'Amministrazione finanziaria – nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del contribuente (anche in materia di *privacy* e tutela dei dati personali come richiamato da recenti pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE)^[44], nonché – a maggior ragione – a seguito della definitiva entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dei dati^[45] – si potrebbero ipotizzare i seguenti ulteriori sviluppi:

- implementazione di specifiche modalità di selezione delle anomalie (i.e. "scrematura" dei dati) che comprendano, altresì, nuove forme di contraddittorio preventivo tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente (art. 16-*sexies* D.L. n. 199/2018);
- implementazione di appositi quadri RW "CRS compliant" (in una prima fase) e successiva abolizione del quadro RW stesso grazie alla disponibilità dei *bulk* d'informazioni di cui allo scambio (in una seconda fase) se adeguatamente ordinate;
- utilizzabilità delle informazioni oggetto di scambio che, "a regime", potrebbero risultare tanto precise da giustificare non solo la trasmissione di un invito o questionario ai sensi dell'art. 32 D.P.R. n. 600/1973, ma addirittura (a determinate condizioni) un accertamento parziale ai sensi dell'art. 41-*bis* del medesimo D.P.R.

Da ultimo, occorre infine segnalare che l'Amministrazione finanziaria, anche sulla base delle informazioni ottenute dallo scambio automatico d'informazioni, ha altresì avviato attività di indagine nei confronti degli intermediari esteri che hanno posto in essere attività con clientela italiana. In particolare, i militari della Guardia di finanza hanno recapitato ad oltre 250 intermediari (con sede in Svizzera, Principato di Monaco e Principato del Liechtenstein) appositi questionari volti all'identificazione delle attività svolte dagli istituti di credito esteri nei confronti dei clienti fiscalmente residenti in Italia. Tali richieste hanno tratto origine, in particolar modo, dai contratti di mutuo attivati da contribuenti italiani con i suddetti intermediari esteri. Circostanza che, di fatto, avrebbe integrato il presupposto per il versamento dell'imposta sugli interessi corrisposti sui capitali erogati. Pertanto, considerando l'ampiezza delle informazioni richieste (volte ad una mappatura completa delle attività svolte dal singolo intermediario), tali comunicazioni hanno creato non poche preoccupazioni agli operatori che, oltre ad interrogarsi circa la regolarità dell'estendibilità del potere autoritativo dell'Amministrazione finanziaria al di là dei propri confini nazionali, stanno ancora valutando le modalità attraverso cui addivenire all'elaborazione di riscontri soddisfacenti in merito alle richieste evase dall'autorità. Riscontri che, qualora non pervenissero, potrebbero dar vita ad importanti sanzioni amministrative quanto penali.

[44] *Ex multis*, Causa C-362/14, *Maximilian Schrems*, 6 ottobre 2015.

[45] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva n. 95/46/CE.